



Comune di Radicondoli
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VIDEORIPRESE
E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera G.C. n° 107 del 13.07.2012 e Consiglio Comunale n° 30 del 28.08.2012

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 4 Autorizzazione per l'accesso della strumentazione

Art. 5 Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi

Art. 6 Rispetto della privacy

Art. 7 Limiti delle riprese televisive delle sedute

Art. 8 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 9 Interviste

Art. 10 Norma di rinvio

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente a da soggetto preventivamente autorizzato.
Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2
(Funzioni)

Il Comune di Radicondoli, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art. 3
(Informazione sull'esistenza di telecamere)

Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e su web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli, predisposti a cura del Responsabile del Settore Amministrativo- Affari Generali.

Art. 4
(Autorizzazione per l'accesso della strumentazione)

L'ammissione nella sala consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, dal Presidente del Consiglio.

A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare, apposita istanza di autorizzazione, diretta al presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità di riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);

L'autorizzazione fornita avrà validità annuale e comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non

espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del Decreto Leg.vo n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

Nel caso in cui le riprese, assicurate mediante le diverse tecniche sopra descritte, siano oggetto di uno specifico affidamento di servizio ai sensi del Decreto Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i, l'autorizzazione di cui al presente articolo sarà da ritenersi insita nell'atto di affidamento suddetto e la durata sarà quella nel medesimo contenuta.

Art. 5

(Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi)

Oltre al soggetto autorizzato, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonee a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente.

E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime istanze.

Art. 6

(Rispetto della privacy)

Nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali di cui al D. Leg.vo n° 196/2003, ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

Art. 7

(Limiti delle riprese televisive delle sedute)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D. Leg.vo n° 196/2003, per tutelare e assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attendono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di a carattere pensale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentato, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono

essere limitate, autonomamente, dal Presidente del Consiglio e sulla base di richieste pervenute in tal senso da ciascuno dei Consiglieri Comunali o dai terzi presenti alla seduta.

Art. 8

(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web.

Prima di procedere alla messa in onda delle registrazioni il soggetto autorizzato provvederà a trasmettere copia delle stesse al Presidente del Consiglio che, per la tutela dei dati raccolti o su richiesta dei consiglieri, potrà negare la diffusione totale o parziale delle immagini; il tutto con decisione da effettuarsi entro tre giorni dalla trasmissione della copia.

Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.

E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

Quanto sopra, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto.

Art. 9

(Interviste)

Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio al lavoro del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 10

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e , per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 11

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.